



(legge 23 dicembre 2009, n.191 e s.m.i.)
INTESA del 19 settembre 2014 e nuovo testo unificato con modifiche del 30 novembre 2017

MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO DEL COMITATO PARITETICO PER LA GESTIONE DELL'INTESA

approvato con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015
e già modificato con deliberazione n. 5 del 30 novembre 2017

Art. 1

Modificazioni del Regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato paritetico per la gestione dell'Intesa disciplinante i rapporti per la gestione delle risorse di cui all'articolo 2, commi 117 e 117 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e s.m.i. (c.d. Fondo Comuni confinanti), approvato con deliberazione n. 1 dell'11 febbraio 2015 e già modificato con deliberazione n. 5 del 30 novembre 2017

1. Dopo l'articolo 8 è introdotto il seguente nuovo articolo:

“Art. 8 bis

Funzioni di monitoraggio e management

- 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), dell'Intesa, nel nuovo testo unificato, sottoscritto in data 30 novembre 2017, con efficacia il giorno 15 dicembre 2017, una percentuale massima del 2% da calcolarsi sulle risorse finanziarie annuali, di cui all'articolo 5, comma 1, dell'Intesa, al netto di quelle destinate a sostenere le attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e), è destinata alle attività insite in ogni progetto, di monitoraggio, controllo e di rilevazione degli indicatori di risultato e di beneficio e di verifica sulle modalità di attuazione degli stessi e di rispetto delle indicazioni di sistema e di coordinamento.*
- 2. Le risorse di cui al comma 1, così determinate e scorporate dalle somme destinate alle progettualità, sono attribuite, con riconoscimento dei relativi oneri diretti, sulla base di appositi specifici accordi anche a carattere pluriennale, alle Regioni del Veneto, Lombardia e alle Province di Belluno e di Sondrio, o altri soggetti territoriali da loro individuati, per lo svolgimento delle funzioni previste al comma 1 riguardanti le progettualità del Fondo insistenti nel proprio ambito territoriale.*
- 3. Le Regioni del Veneto e Lombardia, ad eccezione della specificità delle Province di Belluno e di Sondrio, per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma 1 e nel rispetto del limite ivi previsto, possono definire analoghi accordi con le province di riferimento dei*

propri comuni confinanti con il Trentino Alto Adige al fine di ottimizzare dette funzioni sul territorio.

4. *Le risorse di cui al comma 1 che non vengono destinate e/o utilizzate per le funzioni ivi previste, ritornano a far parte delle quote annuali a disposizione delle progettualità di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6, comma 1 dell'Intesa.*
5. *La percentuale di cui al comma 1 fa parte della percentuale massima del 5% stabilita in via generale dal Comitato paritetico negli schemi di convenzioni tipo "trasversale" e "verticale", approvati con deliberazione n. 9 del 30 giugno 2016, quale quota percentuale del finanziamento dei singoli progetti di cui all'articolo 6, comma 1, le lettere a), b), e c), dell'Intesa, nell'ambito della programmazione 2013-2018, che può essere destinata per le attività di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio del progetto.*

2. Dopo l'articolo 19 è introdotto il seguente nuovo articolo:

"Art. 20

Disposizione transitoria sulle funzioni di monitoraggio e management per la programmazione 2013-2018 dei progetti strategici

1. *Tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 8 bis, comma 5 e al fine di semplificare le procedure amministrative e garantire una migliore conoscenza, qualificazione e diretta referenza sulle funzioni assegnate, la quota del contributo destinata alle attività trasversali di management, conduzione, coordinamento e monitoraggio dei progetti per il periodo di programmazione 2013 – 2018 può essere rendicontata direttamente dalle Regioni e/o dalle Province al Fondo Comuni Confinanti che provvederà alla diretta liquidazione. Detta quota è individuata negli accordi già sottoscritti o in fase di sottoscrizione che devono ricomprendere la determinazione e dimensione finanziaria delle risorse destinate a tali attività.*
2. *Per i fini di cui al comma 1 è adeguato il dispositivo degli specifici accordi "trasversali" già definiti o in fase di definizione e deve essere puntualmente individuata nell'allegata scheda riepilogativa dei progetti e dei contributi concessi per ogni specifico progetto, la quota che è destinata per le attività di cui al comma 1 che risulterà pertanto incorporata dal progetto e dalla rendicontazione.*
3. *Di questa disposizione transitoria e di quanto stabilito al comma 2 ne deve essere data comunicazione al soggetto beneficiario individuato per i progetti di cui al periodo di programmazione 2013 – 2018 per necessaria informazione e eventuale presentazione di osservazioni nei termini stabiliti.*
4. *Le risorse che per qualsiasi motivo non saranno utilizzate per le finalità di cui al comma 2 ritorneranno ad incrementare le risorse disponibili per i progetti, di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 6, comma 1, dell'Intesa."*